

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI CEVA



D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000

**"INDIRIZZI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA"**

D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001

D.P.G.R. 6/R del 9 novembre 2015

**PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

NORME E DIRETTIVE

IL SINDACO:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE:

SOTRECO SOTRECO s.n.c.
di Bertolotto & C.
piazza Europa - 10044 Pianezza

Dicembre 2016

INDICE

PARTE I – PREMESSA	2
Articolo 1 – Definizioni	2
Articolo 2 – Prescrizioni generali	2
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	4
Articolo 3 – Programmazione comunale	4
Articolo 4 – Esercizio del commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggi.....	4
Articolo 5 – Esercizio del commercio su zone di sosta prolungata.....	5
Articolo 6 – Esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante	5
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DEI TITOLI PER L'ESERCIZIO	6
Articolo 7 – Titoli di esercizio	6
Articolo 8 – Bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) e per l'assegnazione dei posteggi	7
Articolo 9 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di tipo a)	8
Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a).....	9
Articolo 11 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di tipo b).....	10
Articolo 12 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo b).....	11
Articolo 13 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	12
Articolo 14 – Bando per l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli.....	12
Articolo 15 – Registro per le autorizzazioni	14
Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee.....	15
Articolo 17 – Autorizzazioni stagionali	15
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI.....	16
Articolo 18 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	16
Articolo 19 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche.....	19
Articolo 20 – Superficie e dimensione dei posteggi.....	19
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI	20
Articolo 21 – Vendita senza autorizzazione	20
Articolo 22 – Occupazioni abusive.....	20
Articolo 23 – Norme transitorie	20
Articolo 24 – Norme finali	20

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per "**D.Lgs. 114/98**" e s.m.i. si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*; per "**Legge regionale**" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., *Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*; per "**Indirizzi Regionali**" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626-3799, *Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*; per "**Criteri Regionali**" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, *Commercio su area pubblica. Criteri di giunta regionale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell'art. 11 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28*; per "**Intesa**" la Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, *Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*; per "**Documento Unitario**" la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 (13/009/CR11/C11) *Documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche*; per "**Linee guida**" il documento unitario delle Regioni e Province Autonome concernente le "*Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche*" del 03 agosto 2016, e recepite in Piemonte con D.G.R. 26 settembre 2016, n. 25-3970 "*Commercio su area pubblica. Recepimento del documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016 concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" e disposizioni in materia di verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva delle imprese "VARA"*"; per "**Regolamento Regionale**" si intende il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 novembre 2015 n. 6/R; per "**autorizzazione di tipo a)**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni; per "**autorizzazione di tipo b)**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori, sulla base delle caratteristiche economiche, ambientali e viabilistiche del territorio, si determinano le seguenti norme, che costituiscono la

programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., anche in rapporto all'accesso delle attività di servizio che costituiscono espressione della libertà d'iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli "Indirizzi Regionali", definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica delle seguenti tipologie di mercato e forme alternative di commercio su area pubblica:
 - a) manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per **uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese**, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio, come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera a) degli "Indirizzi regionali".
 - b) **posteggi singoli, o gruppi di posteggi**, da un minimo di due a un massimo di sei, anche a utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) degli "Indirizzi regionali".
 - c) **zone di sosta prolungata**, anche a utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera b) degli "Indirizzi regionali".
3. Le aree di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) degli "Indirizzi regionali" non rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme e sono oggetto di apposito atto deliberativo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 3 degli stessi Indirizzi.
4. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.
5. Al fine di affrontare gli aspetti relativi alla gestione, sia dal punto di vista amministrativo che da quello della sorveglianza e della gestione operativa delle aree mercatali, come definite dal comma 2, lettera a) e b), si dovrà approvare uno specifico **"Regolamento per le aree mercatali"** con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
6. Tale deliberazione e gli eventuali successivi adeguamenti e aggiornamenti del citato "Regolamento delle aree mercatali", non rivestendo finalità e contenuti di carattere programmatico, non costituiranno revisione della presente deliberazione.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta le presenti norme in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i. e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il **Comune di Ceva** così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete primaria, classificato come "comune subpolo".
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, ambientali e viabilistiche del territorio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Esercizio del commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggi

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i. e dagli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - a. **Aree per l'esercizio del commercio continuativo su aree pubbliche a cadenza settimanale** (ai sensi dall'articolo 3, comma 3, lettera a degli Indirizzi Regionali);
 - b. **Aree destinate a un gruppo di posteggi, per l'esercizio del commercio continuativo su aree pubbliche a cadenza settimanale** (ai sensi dall'articolo 4, comma 1, lettera a degli Indirizzi Regionali)
2. Tali aree sono occupate in regime di concessione dodecennale di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia A, riferita al posteggio stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a) del d.lgs.114/98 e s.m.i.
3. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio continuativo su aree pubbliche a cadenza settimanale si rimanda alle allegate planimetrie.
4. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune e i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio su zone di sosta prolungata

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune destina allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche **a sosta prolungata** le aree di seguito specificate:
 - a. Piazza Vittorio Veneto
 - b. Piazza Lamberti.
2. L'esercizio dell'attività nelle aree di sosta prolungata è ammesso fino a un massimo di 5 ore come stabilito ai sensi dell'art. 4 della D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000 nell'arco temporale dalle ore 8:00 alle ore 19:00 e limitatamente ai giorni feriali, con l'esclusione del mercoledì e del sabato.
3. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso.

Articolo 6 – Esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 114/98.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.
3. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale, a esclusione delle seguenti aree:
 - a. Aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. Lg.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).**
 - b. Nelle immediate vicinanze di ospedali, scuole, chiese, case di riposo.**
4. E' comunque fatta salva la possibilità di stabilire apposito orario e di limitare, con apposito atto amministrativo, l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di circolazione stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
5. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale.
6. Gli operatori che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DEI TITOLI PER L'ESERCIZIO

Articolo 7 – Titoli di esercizio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., il Responsabile di servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica indicata dalla successiva Parte IV (**autorizzazione di tipo a**).
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle fiere (forme mercatali aventi cadenza ultramensile) su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. E' ammesso in capo a uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
4. Ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98 e s.m.i. il Responsabile di servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a chi, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività nel medesimo comune (**autorizzazione di tipo b**).
5. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale, così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
6. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di tipo b) nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e s.m.i. e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche la somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. Ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 114/98 il Responsabile di servizio o suo delegato rilascia altresì la concessione dodecennale del posteggio agli imprenditori agricoli che intendono esercitare la vendita al dettaglio sui posteggi loro riservati sull'area del mercato, a seguito di **comunicazione** resa ai sensi del comma 4, articolo 4 del D. Lgs. 228/01 e s.m.i..

9. Ai sensi del comma 2, articolo 4 del D. Lgs. 228/01 e s.m.i., la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
10. Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale, nella stessa area mercatale e nello stesso arco temporale lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore di un **numero massimo di posteggi**, come di seguito specificato:
 - a. fino a un massimo di **6 posteggi complessivi** (tre alimentari e tre extralimentari), per il mercato del **mercoledì**, fatte salve le disposizioni transitorie definite dal comma 7 dell'articolo 15 del Regolamento Regionale;
 - b. fino a un massimo di **4 posteggi complessivi** (due alimentari e due extralimentari), per il mercato del **sabato** fatte salve le disposizioni transitorie definite dal comma 7 dell'articolo 15 del Regolamento Regionale.

Articolo 8 – Bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) e per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il Comune dà la massima evidenza alle disposizioni adottate almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, dando comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
3. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le tempistiche imposte dall'applicazione dell'**Intesa**.
4. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - **l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
 - **l'elenco dei posteggi disponibili;**
 - **il numero che li identifica;**
 - **l'esatta collocazione di ciascuno;**
 - **le dimensioni e la superficie;**
 - **il settore merceologico di appartenenza;**
 - **il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR entro la quale l'istanza deve essere inviata al SUAP;**
 - **l'indicazione dei criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale.**
5. Le domande dovranno essere presentate, entro il termine prescritto nel

bando, secondo le modalità previste dallo stesso.

6. Il Responsabile del procedimento esamina le domande e, qualora ne abbia la competenza, rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero, sulla base delle procedure e della graduatoria formulata in relazione ai criteri stabiliti nel bando.
7. I posteggi che risultassero ancora non assegnati a seguito delle procedure di bando, per mancanza di domande o per insussistenza dei requisiti dei richiedenti, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari (cosiddetta "spunta"), sino all'emanazione di un nuovo bando entro i termini fissati dal precedente comma 3.

Articolo 9 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare la domanda, utilizzando l'apposito modello, entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
 - **dati anagrafici del richiedente;**
 - **Codice Fiscale e/o Partita IVA;**
 - **numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese.**
 - **indicazione dell'area mercatale;**
 - **settore o settori merceologici;**
 - **autocertificazione sul possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i. e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi **antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.);**
 - **autocertificazione sul possesso dei requisiti professionali, nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i.;**
 - **consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;**
 - **altri elementi richiesti dal bando.**
3. I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i, con esclusione dei familiari conviventi di cui al comma 3; il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dall'articolo 71 del D. Lgs

59/2010 e s.m.i..

4. A pena di esclusione, la domanda di concessione deve essere sottoscritta dal richiedente, con firma olografa e/o digitale.
5. A pena di inammissibilità, alla domanda va allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità e/o del permesso di soggiorno (per i cittadini non residenti nell'Unione Europea), in corso di validità.
6. Le domande dovranno essere presentate, entro il termine prescritto nel bando, secondo le modalità di invio da questo stabilite.
7. Costituisce causa di diniego, ai fini dell'assegnazione dodecennale del posteggio e di inserimento nella graduatoria, l'esistenza di morosità da parte del richiedente, afferente l'attività commerciale, nei confronti del Comune alla data di presentazione della domanda. La morosità è riferibile al canone di occupazione suolo pubblico (TOSAP) e alla tassa relativa alla raccolta-smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/ TARES/TARI), nonché agli altri oneri, tributi e rimborsi, nonché debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dall'Amministrazione per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a)

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione, che non potrà superare 30 giorni, applicabile nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i..
2. Nel caso di invio tramite PEC o mediante l'utilizzo del sistema telematico adottato dal SUAP a cui fa riferimento il comune, la ricevuta è costituita dall'avviso di avvenuta accettazione e consegna.
3. Entro il termine massimo di dieci giorni decorrenti dall'avvio del procedimento, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato:
 - a) ufficio competente alla gestione della pratica;**
 - b) oggetto del procedimento;**
 - c) persona responsabile del procedimento;**
 - d) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
 - e) termine di conclusione del procedimento.**
4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro trenta giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il Responsabile del procedimento chiude il procedimento, comunica il diniego all'interessato e archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il responsabile sospende i termini del procedimento, che riprende a decorrere dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. I termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta dal Comune, con atto del Responsabile del procedimento, inviato tramite PEC,

esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 riprendono a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 11 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di tipo b)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo b) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, deve presentare al SUAP la domanda, utilizzando l'apposito modello. Il rilascio di tale titolo non è soggetto a bando.
2. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
 - **dati anagrafici del richiedente;**
 - **Codice Fiscale e/o Partita IVA;**
 - **numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese;**
 - **settore o settori merceologici;**
 - **possesso dei requisiti morali previsti** dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i. e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi **antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.);
 - **possesso dei requisiti professionali, nel caso di settore merceologico alimentare o misto,** previsti dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i.;
 - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
3. I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i, con esclusione dei familiari conviventi di cui al comma 3; il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i.
4. Nella domanda di autorizzazione il richiedente deve indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione

della stessa.

5. A pena di inammissibilità, la domanda di concessione deve essere sottoscritta dal richiedente, con firma olografa e/o digitale.
6. A pena di inammissibilità, alla domanda va allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità e/o del permesso di soggiorno (per i cittadini non residenti nell'Unione Europea), in corso di validità.
7. Le domande dovranno essere presentate attraverso posta elettronica certificata (PEC) o mediante l'utilizzo del sistema telematico adottato dal SUAP a cui fa riferimento il comune.

Articolo 12 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo b)

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo b) si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, fatto salvo il periodo di sospensione, che non potrà superare 30 giorni, applicabile nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i..
2. Nel caso di invio tramite PEC o mediante l'utilizzo del sistema telematico adottato dal SUAP a cui fa riferimento il comune, la ricevuta è costituita dall'avviso di avvenuta accettazione e consegna.
3. Entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento delle domande di autorizzazione, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato:
 - a) ufficio competente alla gestione della pratica;**
 - b) oggetto del procedimento;**
 - c) persona responsabile del procedimento;**
 - d) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
 - e) termine di conclusione del procedimento.**
4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro trenta giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il Responsabile del procedimento chiude il procedimento, comunica il diniego all'interessato e archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il Responsabile sospende i termini del procedimento, che riprende a decorrere dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. I termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta dal Comune, con atto del Responsabile del procedimento, inviato tramite PEC, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 riprendono a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente

te comma 1.

7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 13 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone o di capitali, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura e iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), possono vendere direttamente al dettaglio nei posteggi a loro riservati i prodotti provenienti per coltura o allevamento in misura prevalente dalle rispettive aziende, previa comunicazione di inizio attività ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 228/2001 e s.m.i.
2. Gli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del Decreto Legislativo 228/2001 e s.m.i., sono soggetti alle stesse limitazioni previste negli articoli 5 e 6, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
4. Le presenti disposizioni non si applicano ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli).

Articolo 14 – Bando per l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi riservati agli imprenditori agricoli sulle aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle relative concessioni.
2. Il Comune dà la massima evidenza alle disposizioni adottate almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, dando comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
3. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio riservato agli imprenditori agricoli sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree

- pubbliche, fatte salve le tempistiche imposte dall'applicazione dell'Intesa.
4. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - **l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
 - **l'elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli disponibili;**
 - **il numero che li identifica;**
 - **l'esatta collocazione di ciascuno;**
 - **le dimensioni e la superficie;**
 - **il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR entro la quale l'istanza deve essere inviata al SUAP;**
 - **l'indicazione dei criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale.**
 5. Nella domanda di concessione devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
 - **dati anagrafici del richiedente;**
 - **Codice Fiscale e/o Partita IVA;**
 - **numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese.**
 - **indicazione dell'area mercatale;**
 - **autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali** previsti dall'articolo 4, comma 6 del D.Lgs 228/2001 e s.m.i.;
 - **autocertificazione** che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi **antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.); tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. (con esclusione dei familiari conviventi di cui al comma 3);
 - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
 - altri elementi richiesti dal bando.
 6. A pena di esclusione, la domanda di concessione deve essere sottoscritta dal richiedente, con firma olografa e/o digitale.
 7. A pena di inammissibilità, alla domanda di concessione va allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità e/o del permesso di soggiorno (per i cittadini non residenti nell'Unione Europea), in corso di validità.
 8. Le domande di concessione dovranno essere presentate, entro il termine prescritto nel bando, secondo le modalità previste dallo stesso.
 9. Il Responsabile del procedimento esamina le domande di concessione e, qualora ne abbia la competenza, rilascia la concessione per ciascun posteggio libero, sulla base delle procedure e della graduatoria formulata in

relazione ai criteri stabiliti nel bando e previa comunicazione di inizio attività ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 228/2001 e s.m.i.

10. Costituisce causa di diniego, ai fini dell'assegnazione dodecennale del posteggio e di inserimento nella graduatoria, l'esistenza di morosità da parte del richiedente, afferente l'attività commerciale, nei confronti del Comune alla data di presentazione della domanda di concessione. La morosità è riferibile al canone di occupazione suolo pubblico (TOSAP) e alla tassa relativa alla raccolta-smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TARES/TARI), nonché agli altri oneri, tributi e rimborsi, nonché debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dall'Amministrazione per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
11. I posteggi che risultassero ancora non assegnati a seguito delle procedure di bando, per mancanza di domande o per insussistenza dei requisiti dei richiedenti, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli imprenditori agricoli frequentatori saltuari (cosiddetta "spunta"), sino all'emanazione di un nuovo bando entro i termini fissati dal precedente comma 3.

Articolo 15 – Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., e predispone una apposita forma di registrazione, in cui sono annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a) le generalità e l'indirizzo di residenza del titolare o del legale rappresentante;**
 - b) la sede legale dell'impresa;**
 - c) il tipo di autorizzazione;**
 - d) il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;**
 - e) il numero del posteggio assegnato all'operatore (se ricorre la fattispecie);**
 - f) il codice fiscale;**
 - g) la partita I.V.A.;**
 - h) la data del rilascio.**
2. In detto registro si dovranno annotare tutte le vicende concernenti le autorizzazioni medesime:
 - **volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;**
 - **revoca del titolo autorizzativo;**
 - **estensione merceologica dell'autorizzazione;**
 - **estremi della concessione del posteggio (se ricorre la fattispecie);**
 - **decadenza dalla concessione di posteggio (se ricorre la fattispecie);**

- **cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;**
 - **sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamentari;**
 - **rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singolo posteggio (se ricorre la fattispecie).**
3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività, nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i.. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
3. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
5. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 17 – Autorizzazioni stagionali

1. Viste le caratteristiche della viabilità che interessa il territorio comunale, al fine di non creare condizioni di pericolosità per la circolazione e la sosta dei veicoli, si stabilisce di non determinare alcuna area da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, degli Indirizzi Regionali.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 18 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi del punto 7, capo I, Titolo III, dell'allegato A alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, il comune esercita le funzioni amministrative inerenti alle manifestazioni rientranti nel presente articolo, quali l'istituzione, la regolamentazione dei mercati in ogni sua parte, la suddivisione delle aree e l'assegnazione dei posteggi, il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni, decidendo caso per caso se affidare ad altri soggetti secondo le fattispecie previste dal T.U. delle autonomie locali, le sole operazioni relative alla promozione, alla gestione dei parcheggi, alla pulizia delle aree, alla riscossione dei tributi, e altri servizi strumentali.
2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., il Comune determina le seguenti aree da destinare allo **svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche**:
 - Mercato a cadenza settimanale del **mercoledì** presso:
 - a) **Via C. MARENCO**
 - b) **Piazza V. EMANUELE II**
 - c) **Piazza GANDOLFI**
 - d) **Corso GARIBALDI**
 - e) **Piazza V. VENETO**
 - f) **FORO BOARIO**
 - Mercato a cadenza settimanale del **sabato** presso:
 - a) **Piazza GANDOLFI**
 - Gruppo di posteggi a cadenza settimanale del **venerdì** per i **prodotti ittici** presso:
 - a) **Piazza GANDOLFI**
3. Una specifica zona è riservata agli **imprenditori agricoli**, che esercitano la vendita dei loro prodotti, presso **il Foro Boario** sull'area mercatale del mercoledì e **in un posteggio loro riservato** sull'area mercatale del sabato.
4. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98, al fine di garantire il miglior servizio da rendere al consumatore viene determinata la merceologia delle aree mercatali.
5. Le aree per l'esercizio a carattere continuativo del commercio su aree pubbliche sono definita come segue:

AREA N. 1 – MERCATO A CADENZA SETTIMANALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA I, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

GIORNO DI SVOLGIMENTO:		MERCOLEDI'	
PERIODO:		ANNUALE	
ORARIO:		6.00-14.00	
AREA TOTALE:		12.603 mq	
AREA VENDITA TOTALE:		4.234,8 mq	
<hr/>			
UBICAZIONE	TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	SUPERFICIE	SUPERFICIE DI VENDITA
Via C. MARENCO	NON ALIMENTARE	mq. 1.304 coperta	283,8 mq
Piazza V. EMANUELE II	NON ALIMENTARE	mq. 1.924 scoperta	760 mq
Piazza GANDOLFI	NON ALIMENTARE	mq. 663 scoperta	344 mq
Corso GARIBALDI	NON ALIMENTARE	mq. 2.100 scoperta	388 mq
Piazza V. VENETO	ALIMENTARE	mq. 5.575 scoperta	496 mq
	NON ALIMENTARE (3 posteggi riservati alla vendita di animali vivi)		1.469 mq
	MACCHINE AGRICOLE		
FORO BOARIO	ALIMENTARE (posteggi riservati alla vendita di frutta e verdura)	mq. 1.037 coperta	256 mq
	AREA RISERVATA A PRODUTTORI AGRICOLI		238 mq

AREA N. 2 – MERCATO A CADENZA SETTIMANALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA I, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

GIORNO DI SVOLGIMENTO:		SABATO	
PERIODO:		ANNUALE	
ORARIO:		6.00-14.00	
AREA TOTALE:		663 mq	
AREA VENDITA TOTALE:		344 mq	
UBICAZIONE	TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	SUPERFICIE	SUPERFICIE DI VENDITA
Piazza GANDOLFI	NON ALIMENTARE	mq. 663 scoperta	152 mq
	ALIMENTARE		160 mq
	AREA RISERVATA A PRODUTTORI AGRICOLI		32 mq

AREA N. 3 – GRUPPO DI POSTEGGI A CADENZA SETTIMANALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA I, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

GIORNO DI SVOLGIMENTO:		VENERDI'	
PERIODO:		ANNUALE	
ORARIO:		6.00-14.00	
AREA TOTALE:		663 mq	
AREA VENDITA TOTALE:		64 mq	
UBICAZIONE	TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	SUPERFICIE	SUPERFICIE DI VENDITA
	ALIMENTARE (posteggi riservati alla vendita di prodotti ittici)	mq. 663 scoperta	64 mq

6. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alle planimetrie allegate.

Articolo 19 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e dell'articolo 4, comma 1, lettera b) degli Indirizzi Regionali, il Comune determina le seguenti aree da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche:
 - **Piazza Vittorio Veneto**
 - **Piazza Lamberti**
2. Le aree per l'esercizio a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche sono definite come segue:

AREA N. 4 – ZONE A SOSTA PROLUNGATA

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA I, LETTERA B) DEL D.Lgs. 114/98 E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.C.R. 626-3799/00

GIORNO DI SVOLGIMENTO:	tutti i giorni feriali, con esclusione del mercoledì e del sabato	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle 8.00 alle 19.00, per un massimo di cinque ore	
AREA VENDITA TOTALE:	100 mq.	
UBICAZIONE	TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	SUPERFICIE di VENDITA
Piazza V. VENETO	ALIMENTARI NON ALIMENTARI	mq. 50
Piazza Lamberti (via della Repubblica)	ALIMENTARI NON ALIMENTARI	mq. 50

Articolo 20 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
2. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i..
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

Articolo 22 – Occupazioni abusive

1. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico rende inefficace la concessione di posteggio, per cui l'operatore potrà essere escluso dall'occupazione dell'area di cui trattasi.
2. L'occupazione dell'area, in difetto di regolare e completo pagamento della tassa dovuta, fatta salva l'applicazione delle sovrattasse previste dalla legge, sarà considerata abusiva e le relative merci e attrezzature potranno essere rimosse d'ufficio a spese del trasgressore.
3. Il concessionario del servizio di riscossione TOSAP, dovrà comunicare le eventuali inadempienze riscontrate, al fine dell'adozione dei predetti provvedimenti.

Articolo 23 – Norme transitorie

1. Con riferimento al numero massimo di posteggi assegnabili a uno stesso soggetto giuridico nella stessa area mercatale, per la fase transitoria 2017-2020, rimangono invariate le disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 28/1999, già in vigore alla data di adozione del Regolamento Regionale.

Articolo 24 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.